

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23518 Anno 2014

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 05/11/2014

ORDINANZA

Uae .23518

sul ricorso 13548-2013, proposto *da*:

Cocchini Roberta, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alessandro Giovannini, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Tacito, n. 23, presso lo studio dell'avv. Massimo Marcacci Balestrazzi;

- ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia

la

-controricorrente-

e nei confronti di

Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Livorno, in persona del direttore *pro tempore*

-intimata-



avverso la sentenza n. 341/23/12 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede di Livorno, sezione 23, depositata in data 19 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni;

osserva quanto segue.

In fatto.

La contribuente, notaio che ha rogato un atto avente per oggetto la cessione della quota di partecipazione del 10% ciascuno di due soci di una società a nome collettivo ad un unico cessionario, ha impugnato l'avviso di liquidazione della relativa imposta di registro, sostenendo l'applicabilità dell'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1986, n. 131, che prevede la registrazione a termine fisso degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ma quella regionale ha accolto l'appello dell'ufficio, facendo leva sull'articolo 21 del testo unico delle imposte sul registro e in base ad esso escludendo la sussistenza di un vincolo di consequenzialità fra le cessioni.

Propone ricorso la contribuente, per ottenere la cassazione della sentenza, affidandolo ad un unico motivo, al quale la sede centrale dell'Agenzia replica con controricorso.

In diritto.



1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato.

2.- Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1986, numero 131 nonché dell'articolo 11 della prima parte della tariffa al decreto allegata, reputando che malamente la sentenza impugnata ha considerato assoggettabili a separata tassazione le tre contestuali cessioni di quote di società di persone. Ciò in quanto l'atto in questione, risolvendosi in una modifica statutaria, si sarebbe dovuto considerare in maniera unitaria.

2.1.- Dunque, secondo tale prospettazione, l'atto rogato avrebbe di per sé determinato la modificazione del contratto sociale.

2.2.- Di contro, è giustappunto la norma invocata in ricorso a sostegno di quest'affermazione a smentirla.

L'articolo 2252 del codice civile, difatti, connette l'effetto della modificazione del contratto sociale invocato dalla contribuente non già alle cessioni di quota, bensì al consenso di tutti soci; coerentemente, la Corte ha chiarito che *<<tale consenso non incide peraltro sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società>>* (Cass. 9 settembre 1997, n. 8784).

2.3.-In definitiva, la modificazione del contratto sociale è effetto connesso ad autonoma manifestazione di volontà, data dal consenso dei soci, del tutto estranea e comunque logicamente e



cronologicamente successiva al contratto di cessione di una o più quote.

3.- Ciò posto, al caso in esame si attaglia il consolidato orientamento della Corte, secondo cui l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 131/86, nello stabilire il regime tributario di registro applicabile nel caso in cui l'atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa: comma 1) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 2), individuandolo - in linea con il principio generale della tassazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, a prescindere dal *nomen iuris* adoperato (articolo 20)- nella sussistenza, o no, della circostanza che le disposizioni derivino <<...necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre>>. /or

3.1.- In particolare, la Corte costantemente interpreta tale criterio -anche con riferimento al previgente articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, di contenuto identico alla norma attuale, e, prima ancora, all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale a sua volta già esprimeva un concetto del tutto analogo-, nel senso che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che



non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (tra le altre, Cass., sez. un., n. 406 del 1973 e Cass. nn. 1202 del 1972, 1886 del 1973, 2215 del 1980; più recentemente, Cass. nn. 10789 del 2004 e 10180 del 2009).

3.2. In definitiva, la distinzione tra il 1° ed il 2° comma dell'articolo 21 del d.p.r. 131/86 coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, là dove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili.

3.3. Nel caso in esame, allora, è evidente il collegamento negoziale tra più pattuizioni, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale e non già il negozio complesso richiesto dalla giurisprudenza.

4.- Il ricorso va in conseguenza respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

4.1.- Sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. numero 115 del 2002.

per questi motivi

la Corte:

- respinge il ricorso;
- condanna la contribuente a rifondere le spese sostenute dalla parte costituita, liquidate in euro 200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;



-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. numero 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a smaller, more complex scribble.